



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa

Il giudice dott.ssa Liliana Guzzo

a scioglimento della riserva

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Va rilevato che dopo la proposizione del ricorso parte resistente ha provveduto ad effettuare in data 18.11.2015 il deposito presso il Registro Imprese della sua nomina quale amministratore unico e della cessazione della ricorrente dalla carica di amministratrice di tal che è cessata la materia del contendere, con iscrizione poi avvenuta il 24.11.2015.

La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della cd. soccombenza virtuale:

Nella fattispecie non può non rilevarsi che ai sensi dell'art 2383 IV comma cc richiamato dall'art 2475 II comma c.c per le srl l'amministratore unico A entro 30 giorni dalla nomina avvenuta il 27.5.2015 era tenuto a comunicare al Registro Imprese la sua nomina.

Quanto alla pubblicità della cessazione dalla carica di amministratore per le s.r.l. prive di collegio sindacale (a cui non è estensibile il disposto dell'art 2385 ultimo comma c.c.) opinione prevalente, cui aderisce questo giudice, è che legittimato a richiedere la iscrizione della cessazione dalla carica sia l'amministratore che resta in carica e nel solo caso che la cessazione concerna l'intero organo amministrativo (o comunque tutti gli amministratori in caso di amministrazione plurisoggettiva disgiunta) il precedente cda (o i precedenti amministratori) in regime di *prorogatio*.

Nella fattispecie dunque anche tale onere pubblicitario incombeva sul A che non iv ha tempestivamente provveduto.

Sussisteva dunque il *fumus boni iuris*.

sussisteva anche il *periculum* atteso il fatto che le modifiche afferenti l'organo amministrativo erano in essere sin dal 27.5.2015 e un tale grave, inescusabile, ritardo negli adempimenti pubblicitari non può che esser apprezzato quale integrante il *periculum* per la ricorrente richiesto dall'art 700 c.p.c attese le conseguenze negative per ella derivabili dalla mancata pubblicità degli eventi di cui trattasi nei rapporti con i terzi.

Vi è dunque soccombenza virtuale del resistente. Le spese di lite vanno poste a carico della parte virtualmente soccombente salva la compensazione per 1/3 inter



partes atteso che il deposito presso la Camera di Commercio è stato effettuato lo stesso giorno del deposito del ricorso (v doc 1 del resistente) e l'iscrizione è avvenuta il 24.11.2015 (v doc 2 del resistente) prima della notifica a controparte del ricorso stesso

P.Q.M.

Il giudice

Dichiara cessata la materia del contendere

Compensa le spese di lite per un terzo

Condanna parte resistente a rifondere a controparte i due terzi delle spese di lite quota che liquida in € 400,00 per spese ed € 1.800,00 per compensi professionali oltre spese generali ed accessori di legge.

Si comunichi

Venezia 9.3.2016

Il giudice

Venezia, 11/03/2016

Il giudice
Liliana Guzzo

www.osservatoriodirittoimprese.it

